

Città del Vaticano, 18 novembre 2015

Prot. N. 15201/2015

Reverendissimo Monsignore,

faccio riferimento alla Sua recente richiesta Prot. 30/PO/2015, riguardante l'applicazione del motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus" nella Sua Diocesi.

Venendo alla sua domanda, anche se il Vescovo diocesano non intenda recedere dal Tribunale Regionale, nel caso dell'Italia, dovrà comunque adoperarsi, in modo precettivo, per poter accogliere in diocesi le cause per le quali è prevista la procedura più breve secondo i nuovi cann. 1683-1687 CIC. A tale proposito non occorre, tuttavia, istituire un proprio "tribunale" per le sole cause da trattare secondo il processo più breve, perché sarà lui stesso, il Vescovo diocesano, a essere in tale caso il "giudice monocratico" delle cause stesse.

Dovrà, invece, avvalersi di due uffici che devono dare al Vescovo diocesano l'aiuto di cui ha bisogno per poter giudicare: *il Vicario giudiziale*, la cui nomina in modo stabile è anche precettiva (can. 1420 § 1 CIC) e che dovrà accettare il libello che introduce la causa (artt 15-16 Regole procedurali), *e il Difensore del vincolo* (cann. 1435-1436 CIC), che dovrà agire necessariamente nel processo. Inoltre, dovrà essere in grado di disporre degli istruttori e assessori a cui accenna il nuovo can. 1685 CIC i quali, tuttavia, non necessariamente dovrebbero essere uffici stabilmente istituiti.

In altre parole, se la scelta del Vescovo diocesano è quella da Lei accennata, non è necessario istituire un proprio "tribunale", poiché non sarà un collegio a giudicare, ma solo il Vescovo sulla base del lavoro preparato dai suoi collaboratori.

In tale nuova situazione, il Vescovo diocesano dovrà fare riferimento al Tribunale Regionale per le cause che seguano il processo ordinario, com'è avvenuto finora, e a se stesso e ai propri collaboratori in diocesi (vicario giudiziale, difensore del vincolo, ecc.) quando si tratti invece di seguire il nuovo processo più breve.

Dal punto di vista dei fedeli, essi potranno rivolgersi al Vicario giudiziale della diocesi, se ritengono che la causa potrebbe seguire il processo più breve, o indirizzarsi direttamente al Presidente del Tribunale Regionale, se la causa è più complessa o manca il concorso delle due volontà richiesto dal nuovo can. 1683, 1° CIC. Sia il Vicario giudiziale della diocesi che il Presidente del Tribunale Regionale dovranno poi valutare, sulla base del libello e conformemente alle norme date dal recente motu proprio, se accettare la domanda o indirizzare le parti alla procedura ordinaria, nel primo caso, o alla procedura più breve, nella seconda ipotesi, conforme a quanto indica l'art. 15 delle Regole procedurali.

Nella speranza di essere stato di aiuto per l'applicazione nella sua diocesi della recente normativa, profitto della circostanza per confermarmi di Vostra Eccellenza devotissimo

In Domino

Card. Francesco Coccopalmerio
Presidente

+ Juan Ignacio Arrieta Segretario

+ Juan Jenacio amite